



CIRCOLARE N. 27

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO II

Allegati: 1

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazioni centrali dello Stato
Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato
Amministrazioni autonome dello Stato
Ragionerie Territoriali dello Stato
Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Tesoreria dello Stato
Agenzia Interregionale per il fiume Po
Corte dei Conti-Sezioni Regionali
Avvocatura Generale dello Stato
Avvocature Distrettuali dello Stato
Uffici territoriali del Governo
Dipartimento delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate-Riscossione
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Poste Italiane S.p.A.
e p.c.
Corte dei Conti-Sezioni Riunite in Sede di Controllo
Commissari o Rappresentanti del Governo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano
Associazione Bancaria Italiana

OGGETTO: Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2021, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti

alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2021, la presente circolare fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1.

In particolare, tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 9, del D.L. n. 34/2020

L'articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, richiamato anche dai successivi provvedimenti di urgenza emanati per il contrasto all'emergenza da Covid-19, ha previsto, al comma 9, che, qualora dopo l'applicazione del comma 8 del medesimo articolo, “residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”.

Al riguardo si ricorda che per tali versamenti è stato individuato il Capitolo di capo 10 n. 3330 al quale, come anche citato nella circolare RGS n. 25/2020, le somme non utilizzate per le finalità previste dalle relative norme dovranno essere versate anche nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Si ricorda che tali disposizioni si applicano anche alle somme impegnate a favore dei funzionari delegati, a valere su risorse provenienti dai provvedimenti in parola connessi all'emergenza da Covid-19, e non utilizzate dagli stessi funzionari delegati entro il 15 dicembre 2020. In attuazione di queste disposizioni si richiama l'attenzione sul fatto che, per la chiusura dell'esercizio finanziario 2021, le predette somme non utilizzate a valere sugli impegni di spesa delegata assunti nel 2020 ed accertati a residuo sui capitoli di parte corrente relativi alle spese sopra citate, devono essere versate dai funzionari delegati, tempestivamente e comunque non oltre il 13 dicembre 2021, emettendo un ordinativo su OA.

Analogamente devono essere versate in entrata con la medesima tempistica anche

eventuali somme resesi disponibili alle amministrazioni centrali a seguito di operazioni di disimpegno dei funzionari delegati, sempre con riferimento alle risorse provenienti dai citati provvedimenti connessi all'emergenza da Covid-19.

Si ricorda, poi, che limitatamente agli interventi finanziati con risorse di conto capitale stanziate con provvedimenti di urgenza emanati nel corso dell'esercizio 2020 per il contrasto all'emergenza Covid, non ha trovato applicazione, ai sensi del disposto di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 137/2020, l'obbligo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il termine del 20 dicembre 2020 previsto dal citato comma 9 dell'art. 265 del DL 34/2020, nonché la disciplina sperimentale che prolunga di un ulteriore esercizio il mantenimento in bilancio per effetto della disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 32 del 2019. Tali somme devono, quindi, considerarsi economie, qualora non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario 2021.

Entrate

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza, modelli 121 T, è gestita tramite i sistemi informativi Banca d'Italia e Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi del Decreto 11 dicembre 2013, n. 141 e delle Circolari MEF RGS n. 7 del 10 febbraio 2014 e n. 1 del 13 gennaio 2015.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2021, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 10 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalità S.I.E. (“Sistema Informativo Entrate”) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel “Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2021”.

Spese

Anche nell'esercizio finanziario 2021, come nel corso dell'esercizio 2020, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l'adozione di misure straordinarie e l'appostazione in

bilancio dei relativi stanziamenti.

Pertanto, anche per l'esercizio finanziario 2021, in via straordinaria, al fine di consentire il massimo impiego delle risorse finanziarie, si confermano i termini già individuati per la chiusura dell'esercizio finanziario 2020 relativamente alle date entro cui possono essere emessi, validati e acquisiti dalle Tesorerie i titoli di pagamento. Come di consueto, nell'allegato alla presente circolare è riportato il dettaglio delle scadenze.

Conseguentemente anche la data di apertura della gestione del successivo esercizio finanziario è stata posticipata, per cui non sarà possibile emettere nel mese di dicembre ordini di pagare e ordini di accreditamento in conto esercizio finanziario 2022.

Qualora fosse necessaria l'emissione anticipata di eventuali titoli di spesa, si rammenta la procedura per pagamenti urgenti di cui all'art. 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria.

Le usuali operazioni saranno consentite sui sistemi informativi della gestione del bilancio a partire dal **7 gennaio 2022**.

Tutto ciò premesso, per la spesa delegata si confermano le indicazioni per la chiusura della relativa contabilità già dettate e ampiamente illustrate con circolare n. 28/2019 (Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2019, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile).

Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 34 comma 10 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" nel corso del corrente anno, con fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si è provveduto alla sistemazione contabile di tutte le partite iscritte nel conto sospeso "collettivi" sottoconto 'Titoli in attesa di nuova imputazione' dell'Istituto a cui è affidato il

Servizio di Tesoreria.

Parimenti, si segnala la necessità di accelerare la sistemazione contabile delle ‘Anticipazioni di Tesoreria’ e dei ‘Pagamenti urgenti ex art. 159 IST’ tuttora scritturati al conto sospeso “collettivi” presso la Banca d’Italia. Tali titoli rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al “conto disponibilità” per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile l’imputazione al bilancio.

Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento-SOP, si segnala altresì che in base alla circolare 27 agosto 2014, n. 24/RGS, l’emissione di titoli di spesa per la regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all’emissione del SOP.

Si raccomanda alle competenti RTS l’esigenza di procedere - secondo le previsioni della Circolare RGS n. 31 dell’11/12/2019 - all’emissione delle disposizioni telematiche di svincolo dei depositi provvisori per i quali sono trascorsi i termini per l’incameramento all’Erario di cui all’art. 598 del regio decreto 21 maggio 1924, n. 827.

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l’utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell’esercizio di competenza.

Patrimonio

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”.

Per l’esercizio finanziario 2021, le contabilità continueranno ad essere rendicontate sulla base della **classificazione** dei conti SEC95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996).

Si ricorda che, per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione SEC95 integra e non sostituisce la classificazione per “categorie” dei beni dello Stato.

Per la **valutazione** degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all’art. 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l’appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all’art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica.

Si ricorda, tuttavia, che per le amministrazioni dello Stato è adottato in via sperimentale un sistema di contabilità economico-patrimoniale per il quale, a partire dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2021, occorre effettuare alcune operazioni (precise nel prosieguo e nell’Allegato 1) ai fini della rendicontazione patrimoniale. Infatti la legge n. 196 del 31 dicembre 2009, così come modificata dalle disposizioni emanate per il completamento della riforma del Bilancio dello Stato, ha disposto l’adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato di:

- un sistema integrato di scritture contabili (o contabilità integrata) nell’ambito della gestione attraverso l’affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale alla preesistente contabilità finanziaria autorizzatoria (art. 38-bis, comma 1, legge n. 196 del 2009)¹;
- un piano dei conti integrato (art. 38-ter), costituito da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei conti delle Amministrazioni pubbliche non territoriali (DPR n. 132 del 2013), che è stato adottato con il [Decreto del Presidente della Repubblica \(DPR\) 12 novembre 2018, n. 140](#) (GU Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018) ed è stato recentemente **aggiornato**, per quanto riguarda i conti economici e patrimoniali, con il [Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 novembre 2020](#) (di seguito anche “DM del 13-11-2020”), pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021, il quale ha anche rivisto le aliquote di ammortamento².

L’adozione definitiva della contabilità integrata e del piano dei conti integrato è stata subordinata ad una sperimentazione triennale (Art. 38-sexies), disciplinata con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2019³, che ne ha disposto l’avvio a partire dall’esercizio 2019, con una attuazione per fasi successive (art. 1 del citato D.M.).

¹ Per maggior informazioni sull’adozione della contabilità integrata economico-patrimoniale nell’ambito del sistema InIt si rinvia alla [Circolare RGS del 19 marzo 2021 n. 9](#).

² Per maggiori dettagli sul piano dei conti si rinvia alla [Circolare RGS del 13 gennaio 2021 n. 1](#).

³ Pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 90 del 16 aprile 2019.

Per quanto concerne i **sistemi informativi**, la rendicontazione patrimoniale, come per i precedenti esercizi, sarà effettuata sull'area del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositamente dedicata al Sistema del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata alla raccolta, alla elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali e che le operazioni di chiusura delle contabilità 2021 saranno effettuate mediante i sistemi RGS attualmente in uso, nonché i sistemi gestionali propri delle amministrazioni.

Per i **beni immobili** dello Stato gestiti dall'Agenzia del Demanio, i dati vengono trasmessi telematicamente dalla stessa Agenzia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'applicativo denominato ‘Inventario dei Beni immobili dello Stato’ (IBIS)’ acquisisce, secondo scadenze prestabilite, i flussi trasmessi dall’Agenzia del demanio con specifico riguardo ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e ai beni immobili facenti parte del demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze e per esso dall’Agenzia stessa. I flussi contengono i dati relativi alle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili, che, dopo essere verificati e validati dagli uffici riscontranti, vengono acquisiti sia dal sistema SIPATR per l’elaborazione del Conto del patrimonio dello Stato per l’anno 2021 sia al sistema InIT.

In materia di sistemi informativi va ricordato che la Ragioneria generale dello Stato ha avviato il Programma InIt finalizzato a rendere disponibile alle amministrazioni pubbliche un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi contabili di tipo ERP (Enterprise Resource Planning), che sostituirà, in modo graduale e progressivo, i molteplici applicativi attualmente messi a disposizione⁴.

Si riportano di seguito i **principali elementi di novità** intervenuti nelle operazioni di chiusura delle contabilità per l’esercizio 2021 che discendono sia dall’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale sia dall’introduzione del nuovo sistema InIt:

- Per quel che attiene ai **beni mobili ed immobili**, nell’ambito del sistema integrato di contabilità economico-patrimoniale, in aggiunta alla classificazione dei beni per voce SEC 95, è prevista anche la nuova classificazione secondo le voci del nuovo Piano dei Conti Integrato adottato con il DM del 13-11-2020 nonché l’applicazione – ove prevista – delle aliquote di ammortamento aggiornate dal medesimo DM.

⁴Per maggiori dettagli sul Programma InIt si rimanda alla [Circolare RGS del 19 marzo 2021 n. 9](#) e relativi allegati tecnici, nonché alla pagina web https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/inIt/indegenerale_dello_Stato.

- Per i **beni mobili**, si fa presente che:
 - ulteriori disposizioni, che impattano sulle operazioni di chiusura in parola, sia dal punto di vista della valutazione che da quello delle classificazioni, sono state di recente apportate dalle circolari:
 - RGS n. 20/2021 “Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2021”;
 - RGS n. 23/2021 “Classificazione e ammortamento dei beni mobili ai sensi del DM 13.11.2020 per l'esercizio 2021: Istruzioni per i consegnatari in relazione al previsto rilascio delle funzioni del nuovo sistema InIt dedicate alla gestione dei beni mobili”.
 - la rendicontazione dell'esercizio 2021 viene effettuata mediante i sistemi attualmente in uso. Il nuovo sistema integrato InIt, per la parte relativa ai beni mobili, entrerà in uso a partire dall'esercizio 2022; indicazioni operative saranno fornite con successiva circolare. Per gli utenti dei sistemi GECO e PIGRECO, l'applicazione della voce del nuovo piano dei conti integrato e delle nuove aliquote di ammortamento di cui al DM del 13-11-2020 sarà supportata da apposite funzionalità. Si rinvia comunque alla menzionata circolare RGS n. 23/2021.
- Per i **beni immobili** si segnala che nel corso del 2021, nell'ambito del piano di sviluppo del citato programma InIt della Ragioneria Generale dello Stato, sono state implementate alcune innovazioni al flusso dei dati inviati dall'Agenzia del Demanio e alcune nuove funzionalità operative sul sistema informativo IBIS (Inventario beni immobili dello Stato). In particolare:
 - è stato aggiornato il “file guida” con l'integrazione del campo informativo relativo alla voce patrimoniale di V livello del nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al citato D.M. del 13-11-2020;
 - è stato introdotto un nuovo file sussidiario contenente l'identificazione degli eventi contabili (causal) che caratterizzano le variazioni di valore dei Beni Immobili (es.: Rivalutazione, Svalutazione, Rettifiche Contabili, Acquisto, Nuova Realizzazione, Esproprio, Vendita, ...);
 - è stato aggiornato il sistema IBIS al fine di includere tutte le funzionalità operative necessarie per validare gli eventi contabili relativi ai Beni Immobili trasmessi dall'Agenzia del Demanio e consentire la trasmissione in automatico dei valori delle variazioni, con il relativo corredo informativo, sia al sistema del conto del patrimonio

SIPATR sia al sistema InIt. A tal riguardo, per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alle nuove funzionalità consultabile dalla home page del sistema IBIS.

Per l'espletamento dei riscontri di competenza delle RTS si rinvia alle apposite istruzioni diramate con la circolare del 28 maggio 2012, n. 20/RGS. In merito a tale attività, si segnala che le voci di V livello del nuovo Piano dei Conti Integrato, presenti nel citato file guida sono state considerate "dati non essenziali" e pertanto, se pur obbligatorie, non precludono la validazione delle variazioni qualora le stesse dovessero risultare non congruenti.

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle Istruzioni allegate alla presente circolare il "Calendario degli adempimenti" per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

Il Ragioniere Generale dello Stato